



PARERE MOTIVATO
n. 170 del 15 DICEMBRE 2015

Oggetto: **Comune di BELLUNO. Piano Urbanistico Attuativo del compendio immobiliare in località Modolo (BL).**
Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 15 dicembre 2015 come da nota di convocazione in data 14 dicembre 2015 ns. prot. gen. 507255/71.03.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Belluno con pec prot. n. 7222 del 17/09/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 372876 del 17/09/2015, sotto elencata, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo del compendio immobiliare in località Modolo nel Comune di Belluno:

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Dichiarazione attestante che non sono pervenute osservazioni.
- Deliberazione della Giunta Comunale di Adozione.

CONSIDERATO da una verifica della documentazione presentata, non risultavano trasmessi tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 394322 del 01/10/2015, un'integrazione di quanto addotto.

VISTA la documentazione integrativa pervenuta dal Comune di Belluno con nota prot. n. 33611 del 06/10/2015, acquisite al prot. regionale n. 408297 del 12/10/2015.

CONSIDERATO che con nota prot n. 412934 del 14/10/2015, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Provincia di Belluno
- Arpav Dipartimento di Belluno
- Azienda Ulss n. 1 Belluno
- Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno
- Servizio Regionale Forestale di Belluno
- Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- L' Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione con pec prot. n. 2485/URB del 23/10/2015 acquisita al prot. regionale n. 430917 del 26/10/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

Si corrisponde alla nota di Codesta Amministrazione prot. n. 412934 del 14.10.2015 con la quale si invitava la scrivente ad esprimere il proprio parere in merito agli effetti significativi derivanti dall'attuazione del PUA in oggetto, sottolineando che la scrivente Autorità non è soggetto giuridico preposto al rilascio di pareri di natura urbanistico-edilizia.

Ciò premesso, con riguardo ai contenuti della documentazione presentata si comunica che, in base al *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave*, approvato con D.P.C.M. 21.11.2013, per l'area in oggetto, allo stato attuale, non sussistono condizioni di pericolosità note, né vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino.

- L'Azienda Ulss n. 1 di Belluno con pec prot. n. 48336 del 04/11/2015 acquisita al prot. regionale n. 447036 del 04/11/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:



In riferimento alla richiesta di parere di cui all'oggetto avanzata da codesto Dipartimento, si partecipa che dalla disamina degli elaborati tecnici e viste le caratteristiche delle opere in previsione, è possibile esprimere parere favorevole, per quanto di competenza al il Piano Urbanistico Attuativo del compendio immobiliare in località Modolo nel Comune di Belluno. Qualora venisse accertata la presenza di radon nel terreno, si dovranno individuare strategie progettuali che tengano in considerazione la prevenzione dei rischi attraverso mirati ed organici interventi, mantenendo l'impatto sanitario del radon a valori accettabili e compatibili con le risorse disponibili

- L'Arpav Dipartimento di Belluno con pec prot. n. 0112633 del 16/11/2015 acquisita al prot. regionale n. 467707 del 17/11/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta

A seguito della richiesta in oggetto, vista la documentazione depositata, si ritiene che l'intervento proposto non produca impatti significativi relativamente alle matrici ambientali, acqua, aria e rumore. Per quanto riguarda il consumo di suolo si osserva che l'intervento è previsto in zona agricola (classificazione E2) e comporta la costruzione di nuove opere di urbanizzazione e sottoservizi, con occupazione di un'area di circa 12000 mq di terreno per la edificazione di 900 mc fuori terra. Tenuto conto che le norme di attuazione del PRG del Comune di Belluno dispongono di garantire "la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo", sarebbe auspicabile che fossero valutate anche ipotesi alternative a quella proposta, al fine di verificare la possibilità di ridurre l'occupazione di suolo agricolo.

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n.146/2015 in data 14.10.15, del Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInCA-NUVV):

"RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA n.146/2015 IN DATA 14.10.15:

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza n. 146/2015 del 14.10. riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA del compendio immobiliare in località Modolo, nel Comune di Belluno (BL). Pratica n. 3106

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Gianni Serragiotto, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 372876 del 17/09/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene riconosciuta per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014: "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000";

PRESO ATTO che il P.U.A. in argomento prevede:

- il recupero funzionale del fabbricato principale denominato "A" ad uso residenziale, attraverso un intervento di restauro propositivo, atto a conseguire tre unità abitative come da progetto corredante il P.U.A., recante incremento della volumetria urbanistica per mc 104,20;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- la demolizione integrale (senza ricostruzione) dei corpi denominati "B" e "F", per superficie coperta complessiva di mq 126 e volumetria urbanistica pari a circa mc 690;
- la demolizione completa dei corpi denominati "C"/"D" ed "E", per superficie coperta complessiva di mq 718 e volumetria urbanistica di circa mc 4888 e la loro traslazione entro l'ambito del P.U.A. limitatamente al volume di complessivi 900 mc urbanistici, da conformare in tre separate costruzioni residenziali (ciascuna per volume urbanistico fuori terra di mc 300) allocate nei mappali 16, 17, 18, 19 e 318 del Fg. 76;
- l'attribuzione in capo al Comune della titolarità dell'area corrispondente alle particelle 312 et 314 del Fg. 76, già asservita a viabilità pubblica quale carreggiata stradale (la parte asfaltata/inghiata) e ciglio stradale (la rimanente parte di banchina verde), ed esterna alla recinzione del mapp. 313;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Nyctalus noctula*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto dell'indicazione prescrittiva, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti



DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA del compendio immobiliare in località Modolo, nel Comune di Belluno (BL) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Nyctalus noctula*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Belluno, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

OSSERVAZIONI

Dalla documentazione agli atti, non risulta alcuna comunicazione, da parte del comune di Belluno, riguardante eventuali osservazioni pervenute.

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInCA-NUVV -, in data 15 dicembre 2015, dalla quale risulta che, esaminati gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n.146/2015 del 14.10.15, ritiene che il PUA in oggetto, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali, sopra riportati: ARPAV, Autorità di Bacino e AULSS n. 1, nonché le prescrizioni VInCA sopra espressamente riportate.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo del compendio immobiliare in Comune di Belluno - località Modolo (BL) - in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali, sopra riportati: ARPAV, Autorità di Bacino e AULSS n. 1, nonché le prescrizioni VINCA sopra espressamente riportate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 6 pagine.